

N. R.G. 1023/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cianciaruso ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1023/2016** promossa da:

**TECTON SOC. COOP.** (C.F. 00141440354), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'avv. Branchetti Corrado (CF: BRNCRD57D25H223J), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nadia Invernizzi in Lecco Viale Dante n. 3

**ATTORE**

contro

**TEKNORESTAURI SRL** (C.F. 02364540134), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Barzago Via 1° Maggio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Re Michele, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Erba (CO) in Corso XXV Aprile n. 58/b

**CONVENUTA**

**Oggetto:** Opposizione al decreto ingiuntivo n. 196/2016 (RG 357/2016) emesso dal Tribunale di Lecco il 11.02.2016



\*\*\*\*\*

All'udienza del 28.01.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

## CONCLUSIONI

### CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

*“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione respinta: In via preliminare accertato che la domanda giudiziale proposta in via monitoria è inammissibile avendo le parti deferita ogni controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di subappalto tra essi concluso in data 19/11/2012 - al quale si riferiscono le fatture azionate monitoriamente n. F00071 del 31/03/2014, n. F00091 del 30/04/2014, n. F00149 del 30/06/2014, n. F00194 del 29/08/2014, n. F00291 del 31/12/2014 e n. F00292 del 31/12/2014 (prodotte da controparte quali propri docc. da 3 a 8) - alla decisione di un arbitrato rituale, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e revocare il medesimo. In subordine, accertato che il Giudice ordinario è incompetente a conoscere della domanda giudiziale proposta in via monitoria avendo le parti deferita ogni controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di subappalto tra essi concluso in data 19/11/2012 al quale si riferiscono le fatture azionate monitoriamente e prodotte da controparte in atti come docc. da 3 a 8 alla decisione di un arbitro rituale, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e revocare il medesimo. In via principale nel merito Accertato che la pretesa creditoria di TEKNORESTAURI nei confronti di TECTON e di cui alle fatture n. F00071 del 31/03/2014, n. F00091 del 30/04/2014, n. F00149 del 30/06/2014, n. F00194 del 29/08/2014, n. F00291 del 31/12/2014 e n. F00292 del 31/12/2014, è infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, rigettare la domanda attorea e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Accertato altresì che TECTON ha legittimamente rifiutato ex art. 1460 c.c. il soddisfacimento della pretesa creditoria azionata in via monitoria nel presente giudizio a fronte dell'inadempimento di TEKNORESTAURI alle*



*obbligazioni che le incombevano nei confronti di TECTON in forza del rapporto contrattuale intercorso per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto, rigettare la domanda avversaria e revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via di estremo subordine nel merito: Accertato che Teknorestauri s.r.l. è debitrice di Tecton soc. coop. dell'importo di € 15.424,72 - somma che rappresenta gli oneri da essa sostenuti per effettuare i ripristini resisi necessari per porre rimedio ai vizi ed alle difformità presenti nelle prestazioni rese da Teknorestauri s.r.l. - dichiarare che i rispettivi debiti di Tecton soc. coop. e di Teknorestauri s.r.l. si sono estinti per compensazione dal giorno della loro coesistenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1242 c.c., o in subordine per l'eccezione di compensazione in questa sede, sino alla loro concorrenza; dato atto inoltre che il residuo dovuto a parte convenuta non è esigibile come indicato nella narrativa del presente atto (a causa del mancato svincolo delle trattenute in garanzia e dell'inottemperanza dell'opposta all'onere di fornire la documentazione riguardante la regolarità retributiva, contributiva e fiscale dei suoi dipendenti), revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.*

#### CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:*

#### *IN VIA PRELIMINARE:*

*in via principale: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;*

*- previa declaratoria di irritualità della clausola compromissoria di cui all'art. 20 del contratto di subappalto, rigettare l'eccezione di incompetenza in favore del collegio arbitrale.*

*In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della detta eccezione relativa alla clausola arbitrale, condannare la Tecton Soc. Coop. al pagamento in favore di Teknorestauri S.r.l. delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo per i motivi i cui al presente atto.*



NEL MERITO:

- rigettare le domande tutte formulate da Tecton Soc. Coop. perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di narrativa e, conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si chiede ammettersi le prove così come dedotte nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, 2 e 3 da intendersi qui integralmente trascritte.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31.03.2016, Tecton Soc. Coop., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 196/2016 con il quale l'intestato Tribunale, su ricorso di Tekno restauri Srl, aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 26.799,60, oltre interessi di mora ex art. 5 D. Leg. N. 231/02 e spese di procedura, quale saldo per i lavori di ristrutturazione di Palazzo Ricordi di Milano, in forza di contratto di sub appalto del 19.11.2012.

L'opponente eccepiva preliminarmente la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, a fronte della previsione dell'art. 20 del contratto di sub appalto, dove era prevista la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie insorte durante l'esecuzione del contratto, mentre nel merito ne contesta il *quantum debeat* sul presupposto sia di inadempimenti contrattuali da parte dell'opposta con particolare riferimento alla regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nell'esecuzione delle opere di appalto sia dell'asseriva esistenza di vizi nei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrici, vizi debitamente contestati a controparte e comportanti un danno per complessive Euro 15.424.72, che, unitamente al danno per i disagi patiti, da liquidarsi in via equitativa, andava portato in compensazione con gli importi avversariamente pretesi.



Con comparsa del 20.06.2016 si costituiva in giudizio la Teknorestauri Srl, la quale constatava punto per punto l'opposizione di Tecton Soc. Coop., ritenendo inapplicabile la clausola arbitrale di cui all'art. 20 del contratto, in quanto irrituale e di non chiara espressione volontà delle parti, contestando nel merito le asserite difformità ed i vizi delle opere, eseguite, a suo dire, a regola d'arte: per l'insieme di tale ragioni, l'opposto concludeva per il rigetto dell'opposizione. insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

In corso di causa, respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e fallito il tentativo di conciliazione, veniva disposto lo scambio di memorie istruttorie ed assunte le prove orali.

All'esito, la causa era rimessa in decisione, sulle conclusioni precisate all'udienza del 28.01.2019, nei termini sopra riportati.

Successivamente entrambe le parti depositavano comparse conclusionali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che va preliminarmente decisa è quella afferente la proponibilità della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte dell'esistenza di una clausola compromissoria.

Invero, con ricorso in data 13.01.2016, Teknorestauri Srl, premesso di aver eseguito opere di ristrutturazione presso Palazzo Ricordi di Milano in forza di apposito contratto d'appalto del 19.11.2012 ( doc. 1 fascicolo opponente), chiedeva ed otteneva l'ingiunzione a Tecton Soc. Coop. del pagamento della somma di Euro 26.799,60 oltre interessi di mora ex art. 5 D. Leg. N. 231/02 e spese di procedura, liquidate in ulteriori Euro 1.305,00.

Ora, l'art. 20 del contratto d'appalto, intitolato "Controversie", espressamente recita: *"La decisione di ogni controversia, di qualsiasi natura, tra Committente e*



*Appaltatore, comunque riguardante la validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali il primo ed il secondo nominati rispettivamente dalle Parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, in mancanza di accordo degli arbitri stessi, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. Se il secondo Arbitro non verrà nominato entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina del primo, la parte che ha nominato questo ultimo, potrà chiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. L'Arbitrato sarà rituale e secondo diritto, nel rispetto delle previsioni dell'art. 806 C.P.C. e seguenti. Qualora la controversia sorgesse durante il corso dei lavori, sarà facoltà della Committente differire l'arbitrato dopo l'ultimazione di tutti i lavori. Sede dell'arbitrato sarà Reggio Emilia. Il Committente avrà sempre la facoltà di deferire la cognizione delle controversie di cui al presente articolo, sia essa parte attrice o convenuta, all'Autorità Giudiziaria anziché al Giudice Arbitrale. Tale facoltà, in caso di controversie in cui il Committente sia convenuto, dovrà esercitarsi nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Arbitrato, mediante invito, notificato con raccomandata r.r., all'altra parte di rivolgersi al Giudice Ordinario. In tal caso viene attribuita competenza esclusiva al Foro di Reggio Emilia.”*

Stante l'ampiezza e la genericità del contenuto della suddetta clausola, non paiono residuare dubbi in ordine alla riconducibilità alla competenza del Collegio Arbitrale della controversia che ne occupa, posto che la stessa ha ad oggetto, *ex latere actoris*, il saldo di quanto realizzato in esecuzione dell'appalto e, a seguito delle eccezioni del convenuto, anche l'esatto adempimento di quelle stesse opere da parte della ditta appaltatrice. In altri termini, l'ampia portata della clausola



compromissoria in esame importa la devoluzione alla cognizione degli Arbitri di tutte le vertenze aventi fonte nell'appalto intercorso fra le odierne parti, qualunque sia la natura della vertenza stessa.

La causa in decisione, avendo ad oggetto una domanda intesa ad ottenere l'adempimento, esatto ed integrale, dell'obbligo di pagare il prezzo dovuto all'assuntrice dei lavori in appalto, in corrispettivo della compiuta realizzazione delle opere commesse, non può non esser fatta rientrare fra quelle concernenti l'esecuzione del negozio considerato, e, perciò, fra quelle da intendersi pattizamente attribuite alla cognizione degli arbitri. L'ampliamento dell'oggetto della controversia, derivante dalle eccezioni dell'opponente - convenuto sostanziale, pure alla corretta esecuzione contrattuale da parte della ditta appaltatrice, conferma la riconducibilità della causa alla *cognitio* arbitrale.

Del resto, a ben vedere, non vi è una netta contestazione dell'opposta a tal proposito, visto che quest'ultima si è difesa, non tanto negando, in generale, la possibilità di riportare la causa nell'alveo della cognizione degli arbitri, quanto sostenendo la non esclusa possibilità della competenza del Giudice ordinario in sede monitoria. e, dall'altro, il possibile dubbio interpretativo circa l'effettiva volontà delle parti di derogare alla competenza del Giudice ordinario.

Quanto al primo aspetto appare condivisibile il consolidato orientamento di legittimità e di merito secondo il quale: "L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta



clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (così, ad es., Cass. n. 8166/1999).

Per quanto attiene invece all'interpretazione della reale volontà delle parti si osserva che, se è pur vero che la *res litigiosa de qua agitur* si connota per la presenza di una clausola, l'art. 20 appunto, che prevede da un lato che tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto verranno definitivamente decise da un Collegio arbitrale e che, dall'altro, prefigura la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, nondimeno, tenuto conto del senso letterale della clausola e dell'intero contesto del contratto, la volontà dei contraenti non poteva non essere quella di affidarsi ad un collegio arbitrale.

Infatti, in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto (cfr. Cass. 14.11.2002, n. 16022; cfr. Cass. 11.6.1999, n. 5747); in particolare, la Suprema Corte afferma che *"in tema di interpretazione del contratto, anche quando l'interpretazione di ciascuna delle clausole che concorrono alla formazione del testo negoziale è compiuta sulla base del "senso letterale delle parole" e conduca a risultati di certezza, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'interpretazione sistematica, posto dall'art. 1363 c.c., riferendo le varie espressioni adoperate all'intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante"*





Ed inoltre “Il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri non comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale così come prevista dalla Costituzione (art. 24 e 25 Cost.) atteso che la giustizia arbitrale e la giustizia pubblica rappresentano, all'interno dell'ordinamento, due forme di giurisdizione pienamente equipollenti e sostituibili. Ne consegue che, in caso di compresenza all'interno del medesimo contratto di una clausola compromissoria e di una clausola di elezione del foro, la volontà delle parti circa la modalità di risoluzione delle future controversie dovrà essere ricercata facendo applicazione dei tradizionali criteri d'interpretazione del contratto (artt. 1362 c.c. e ss.), senza che in tale operazione ermeneutica sia riservato alcun favor, in caso di dubbio, alla giurisdizione statale, avendo anzi la novella del 2006 immesso nel sistema un vero e proprio favor arbitrati” (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, n.20880)

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'eccezione formulata dall'opponente è fondata e merita pieno accoglimento ed è assorbente di qualsiasi altra questione di merito.

Ne deriva, ulteriormente, che il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo e che la controversia va rimessa alla cognizione del Collegio Arbitrale nelle forme dell'arbitrato rituale, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

### **Per Questi Motivi**

Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione promossa dal Tecton Soc. Coop, con atto di citazione notificato in data 31.03.2016, in punto di sussistenza di clausola arbitrale rituale e, per l'effetto,



- b) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 196/2016 R.G. 357/2016 emesso il 10/02/2016 dal Tribunale di Lecco su richiesta di Teknorestauri Srl nei confronti di Tecton Soc. Coop.
- c) rimette la controversia alla cognizione del Collegio Arbitrale previsto all'art. 20 del contratto d'appalto;
- d) compensa tra le parti le spese del presente giudizio

Così deciso in Lecco il 10 luglio 2019

IL GOT

Dott. Nicola Cianciaruso

